

STATUTO

MONDO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SESSA AURUNCA CE VIA APPIA
KM 158.500 S.N.C.

Numero REA: CE - 227779

Codice fiscale: 03229710615

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-03-2006 - Statuto completo	2
--	---

	zero zero) e sono poste a carico della società.	
	9°) I requisiti e le condizioni per l'ammissione dei soci ed	
	il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i	
	conferimenti, le condizioni per l'eventuale recesso o per la	
	esclusione dei soci, le regole per la ripartizione degli	
	utili ed i criteri per la ripartizione dei ristorni, le forme	
	di convocazione dell'assemblea, le norme concernenti	
	l'amministrazione e la rappresentanza della società nonché	
	quelle concernenti il Collegio Sindacale, ove nominato, sono	
	raggruppate, assieme alle altre concernenti l'organizzazione	
	ed il funzionamento della Cooperativa nel seguente	
	Statuto della cooperativa sociale	
	"MONDO SOLIDALE Società Cooperativa Sociale ONLUS"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Costituzione e denominazione)	
	E' costituita, ai sensi della legge 381/91, con sede nel	
	Comune di Sessa Aurunca (CE) la Società Cooperativa	
	denominata "MONDO SOLIDALE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	
	ONLUS" .	
	Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del	
	codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a	
	responsabilità limitata.	
	Art. 2 (Durata)	

	La Cooperativa ha durata fino al 31/12/2050.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	La Cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo	
	di lucro; suo fine è il perseguimento dell'interesse generale	
	della comunità alla promozione umana e all'integrazione	
	sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi	
	sociali, educativi, assistenziali e socio-sanitari, ai sensi	
	della legge 381/91 orientati in via prioritaria ma non	
	esclusiva, alla risposta ai bisogni di persone svantaggiate	
	quali, a mero titolo di esemplificazione, portatori di	
	handicap, invalidi (fisici, psichici e sensoriali) degenti o	
	ex degenti di istituti psichiatrici; tossicodipendenti,	
	alcolisti; minori che si trovino in situazione di difficoltà	
	familiare; condannati ammessi alle misure alternative alla	
	detenzione; immigrati, soggetti indicati con apposito decreto	
	dal Presidente del Consiglio di Ministri. La cooperativa si	
	propone altresì lo scopo di promuovere il reinserimento	
	lavorativo delle persone svantaggiate mediante lo svolgimento	
	di attività formativa, di avviamento e lavorativa nei settori	
	dell'agricoltura, industria, commercio e servizi.	
	La Cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del	
	movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce.	
	Questi principi sono: la mutualità, la solidarietà, la	

	democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità	
	rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il	
	territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le	
	istituzioni pubbliche.	
	La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli	
	interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale	
	delle comunità, potrà cooperare attivamente con altri enti	
	cooperativi, altre imprese profit, imprese sociali e	
	organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e	
	internazionale.	
	La Cooperativa può operare anche con terzi.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	Considerato lo scopo mutualistico, definito nell'art. 3 del	
	presente Statuto, nonchè i requisiti e gli interessi dei soci	
	come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto,	
	la gestione, stabile o temporanea, in forma diretta e/o in	
	appalto o convenzione con Enti Pubblici o privati in genere,	
	di:	
	- attività e servizi di assistenza domiciliare per anziani,	
	disabili, minori e persone affette da dipendenze patologiche;	
	- attività di assistenza e di servizi di accoglienza e di	
	socializzazione per minorenni sia presso centri diurni e	
	residenziali, sia presso scuole o altre strutture di	
	accoglienza pubbliche o private, ovvero domiciliare;	
	- attività di assistenza, recupero e reinserimento sociale e	

	lavorativo di tossicodipendenti e senza fissa dimora, con	
	organizzazione di servizi di supporto di svariata natura;	
	- attività di formazione e consulenza e ricerca ed erogazione	
	di corsi di formazione professionale nei campi in cui opera	
	la Cooperativa;	
	- gestione di servizi di riabilitazione, di affido familiare	
	e di sostegno alla famiglia;	
	- attività di sensibilizzazione, animazione, gestione ed	
	altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il	
	turismo sociale;	
	- attività di promozione e rivendicazione dell'impegno delle	
	Istituzioni politiche e sociali a favore dei soggetti	
	svantaggiati;	
	- attività di produzione, trasformazione e conservazione di	
	prodotti agricoli, lavorazioni agricole effettuate con mezzi	
	propri, sia in modo diretto che per conto terzi, manutenzione	
	del verde pubblico o privato;	
	- servizi di promozione dei diritti dei soggetti a rischio di	
	esclusione sociale e di contrasto alla povertà;	
	- attività a favore dei disabili, volte al miglioramento	
	della loro condizione di mobilità.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte	
	nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di	
	professioni riservate per il cui esercizio è richiesta	
	l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	

	In relazione a tali scopi la cooperativa potrà gestire	
	stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di	
	terzi, ivi compresi enti pubblici e privati, direttamente o	
	tramite gare d'appalto, prodotti, attività e servizi di	
	assistenza domiciliare, residenziale, territoriali, diurni e	
	notturni, gestiti in proprio o per conto terzi, per anziani,	
	disabili, minori, persone affette da dipendenze patologiche	
	(tossicodipendenti, alcolisti, giocatori d'azzardo).	
	Promuovere e favorire, attraverso adeguati interventi, il	
	sorgere di nuove iniziative imprenditoriali; assumere	
	interessenze e partecipazioni in cooperative consorzi ed	
	altre società; predisporre marchi e denominazioni sociali	
	specifici con cui contraddistinguere i propri prodotti e	
	servizi; attuare iniziative specifiche che aiutino e	
	stimolino i ragazzi ed i giovani allo studio (borse di	
	studio, ecc.) promuovere attività nei vari settori della	
	cultura (teatro, cinema, letteratura, arti, ecc.) e	
	specifiche forme associative (circoli, club, ecc.) iniziative	
	turistiche (viaggi, soggiorni, ecc.) gestione di impianti	
	ricreativi (case di vacanze, campeggi, villaggi, alberghi,	
	ecc.), particolari iniziative che concorrano alla creazione	
	di speciali fondi delle vacanze (case vacanze) al fine di	
	rendere il territorio più consapevole e disponibile	
	all'attenzione e all'assistenza verso le persone più	
	bisognose.	

	La cooperativa potrà svolgere ogni attività connessa o	
	comunque finalizzata al conseguimento degli scopi sociali; a	
	tal fine potrà compiere tutte le operazioni commerciali	
	ritenute necessarie o utili, sempre nel rispetto delle	
	vigenti leggi; potrà inoltre integrare temporaneamente o	
	permanentemente la propria attività con quella di altri enti	
	cooperativi; commercializzare all'ingrosso e al minuto	
	prodotti alimentari e non, artigianali ed agricoli	
	provenienti prevalentemente dai Paesi in Via di Sviluppo,	
	allo scopo di favorire tali produzioni e consentire in tal	
	modo di migliorare le condizioni di vita delle popolazioni di	
	quei paesi; promuovere sul territorio nazionale la creazione	
	di vari servizi, di singole cooperative, punti di vendita o	
	imprese no-profit che esercitano nella realtà locale	
	(comunale o provinciale) il commercio dei prodotti per il	
	trasferimento a beneficio dei soci e dei cittadini delle	
	riduzioni dei costi derivanti dalla politica degli acquisti e	
	da un'attiva partecipazione della cooperativa nel movimento	
	cooperativo.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il	
	potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di	
	programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o	

	all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31.01.92	
	n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potrà,	
	inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari	
	ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di	
	stabile investimento e non di collocamento sul mercato.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato dall'Assemblea sociale.	
	TITOLO III	
	SOCI COOPERATORI	
	Art. 5 (Soci)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al	
	minimo stabilito dalla legge.	
	I soci cooperatori:	
	· concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla	
	formazione degli organi sociali e alla definizione della	
	struttura di direzione e conduzione dell'impresa;	
	· partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo	
	e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché	
	alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;	
	· contribuiscono alla formazione del capitale sociale e	
	partecipano al rischio d'impresa.	
	Possono essere soci cooperatori persone fisiche appartenenti	

	alle seguenti categorie:	
	1) soci lavoratori, vale a dire persone fisiche che	
	possiedono i necessari requisiti tecnico professionali e	
	svolgono la loro attività lavorativa per il raggiungimento	
	degli scopi sociali, mettendo a disposizione le proprie	
	capacità professionali, in rapporto allo stato di attività ed	
	al volume di lavoro disponibile. I soci prestatori	
	partecipano ai risultati economici ed alle decisioni sulla	
	loro destinazione. Lavoratori possono essere anche le persone	
	svantaggiate indicate nell'art. 4 della legge 381/91, che	
	devono costituire almeno il 30% dei lavoratori della	
	cooperativa e compatibilmente con il loro stato soggettivo	
	essere soci della cooperativa stessa;	
	2) soci volontari, persone fisiche che prestano la loro	
	attività gratuitamente, esclusivamente per fini di	
	solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge 381/91 e	
	nei limiti previsti dalla legge;	
	3) soci fruitori, persone fisiche o giuridiche, che	
	usufruiscono direttamente o indirettamente dei servizi della	
	Cooperativa.	
	Possono essere soci società, associazioni ed enti che siano	
	in grado di concorrere all'oggetto sociale.	
	Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del Libro dei	
	Soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie su	
	indicate.	

	Non possono divenire soci quanti esercitano in proprio	
	imprese in concorrenza con quella della cooperativa.	
	I soci, indipendentemente dal tipo di contratto instaurato,	
	possono prestare la loro attività anche presso altri datori	
	di lavoro o committenti previa richiesta di autorizzazione	
	scritta al consiglio di amministrazione della cooperativa e	
	sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con	
	le finalità mutualistiche della cooperativa o in concorrenza	
	agli scopi sociali della stessa .	
	Art. 6 (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci	
	ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui	
	diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	cooperatori.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa,	
	soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi	
	sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo amministrativo al momento	
	dell'ammissione e non potrà essere comunque superiore a	
	cinque anni.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	

	voto solo nelle decisioni relative all'approvazione del	
	bilancio e non può rappresentare altri soci.	
	I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale	
	non possono in ogni caso superare un decimo dei voti	
	spettanti ai soci che partecipano alla relativa decisione.	
	I soci appartenenti alla categoria speciale non possono	
	essere eletti nell'Organo amministrativo della Cooperativa e	
	non godono dei diritti di cui agli artt. 2422, 2545 bis e	
	2476, comma 2, del codice civile.	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale	
	risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi.	
	Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale	
	che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto	
	termine.	
	Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente	
	alla speciale categoria potrà essere escluso dall'Organo	
	amministrativo anche prima del termine fissato al momento	
	della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai	
	soci ordinari. In tale ipotesi si applicano i commi 2° e 3°	
	dell'art. 11 del presente Statuto.	
	Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla	
	speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della	

	scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'Organo	
	amministrativo che deve verificare la sussistenza dei	
	requisiti necessari a divenire socio ordinario.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli Amministratori nel	
	libro dei soci.	
	In caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione,	
	motivandola.	
	In tale ipotesi si applica il 6° comma dell'art. 7 del	
	presente Statuto ed il 2° comma dell'art. 11 del presente	
	Statuto.	
	TITOLO IV	
	IL RAPPORTO SOCIALE	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e	
	luogo di nascita;	
	b) la categoria dei soci a cui chiede di essere iscritto	
	ed i motivi della richiesta;	
	c) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	

	possedute;	
	d) l'ammontare del capitale che propone di sottoscrivere,	
	il quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore,	
	al limite minimo e massimo fissato dalla legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare	
	integralmente il presente statuto e di attenersi alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;	
	f) la espressa e separata dichiarazione di accettazione	
	della clausola di Conciliazione ed arbitrale contenuta	
	nell'art. 39 del presente statuto.	
	Se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto	
	previsto nei precedenti punti a), b), d), e) ed f) relativi	
	alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà altresì	
	contenere:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma	
	giuridica e la sede legale;	
	b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la	
	relativa deliberazione;	
	c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta;	
	d) una copia dello statuto e dell'ultimo bilancio approvato.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	

	all'interessato e annotata, a cura degli amministratori, sul	
	libro dei soci.	
	L'Organo amministrativo deve, entro sessanta giorni, motivare	
	le deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e	
	comunicarla agli interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di sessanta giorni dalla comunicazione del diniego,	
	chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale	
	delibera sulle domande non accolte, se non appositamente	
	convocata, in occasione della successiva convocazione.	
	Gli Amministratori, nella relazione al bilancio, o nella nota	
	integrativa allo stesso, illustrano le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	Art. 8 (Obblighi dei soci)	
	Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e	
	dallo statuto, i soci sono obbligati:	
	a) al versamento con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	

	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci	
	è quello risultante dal libro soci. La variazione del	
	domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla	
	ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con	
	lettera raccomandata alla Cooperativa.	
	Art. 9 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde:	
	- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di	
	morte, se il socio è persona fisica;	
	- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è diverso da persona fisica.	
	Art. 10 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado, di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali;	
	c) che cessi in via definitiva il rapporto di lavoro con	
	la Cooperativa ovvero l'attività di volontariato presso la	
	stessa.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata	
	anche a mano alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	

	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio,	
	che entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può ricorrere al rito di Conciliazione o al	
	Collegio Arbitrale con le modalità previste al successivo	
	art. 39.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	Tuttavia, l'Organo amministrativo, potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso	
	dall'annotazione dello stesso sul libro dei soci.	
	Art. 11 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata, dall'Organo	
	amministrativo oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio che:	
	a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli	
	scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti	
	per l'ammissione, come previsto dall'articolo 5, per tutte le	
	categorie di soci;	
	b) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che	
	derivano dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti	

	approvati dall'assemblea dei soci o che ineriscano il	
	rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate	
	dagli organi sociali, salva la facoltà del Consiglio di	
	Amministrazione di accordare al socio un termine non	
	superiore a quarantacinque giorni per adeguarsi;	
	c) previa intimazione da parte degli amministratori, entro il	
	termine di 60 giorni, se non adempia al versamento del valore	
	delle quote sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti	
	contratti ad altro titolo verso la società;	
	d) nel caso di socio lavoratore qualora incorra in una delle	
	cause di interruzione del rapporto di lavoro prevista dal	
	CCNL di riferimento, indicato nel regolamento interno,	
	adottato ai sensi dell'art. 6 della legge 142/01, e nel caso	
	di socio volontario abbia cessato l'attività di volontariato;	
	e) svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la	
	Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione dell'Organo	
	amministrativo;	
	f) manchi reiteratamente di partecipare alle iniziative	
	sociali, dimostri completa mancanza di interesse alla propria	
	permanenza in società o disertì senza giustificato motivo	
	espresso in forma scritta a 5 assemblee consecutive.	
	Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre	
	opposizione tramite Conciliazione o Collegio Arbitrale ai	
	sensi dell'art. 39, nel termine di sessanta giorni dalla	
	comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina	

	anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con	
	ricevuta di ritorno. Le controversie che insorgessero tra i	
	soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati	
	dall'Organo amministrativo su tali materie sono demandate	
	alla decisione del rito di Conciliazione o del Collegio	
	arbitrale, regolato dall'art. 39 e seguenti del presente	
	statuto.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno entro 60 giorni	
	dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.	
	Art. 13 (Liquidazione della quota)	
	I soci receduti od esclusi, hanno esclusivamente il diritto	
	al rimborso delle quote liberate, eventualmente rivalutate a	
	norma del successivo art. 23, comma 4, lettera c), la cui	
	liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e,	
	comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente	
	versato ed eventualmente rivalutato.	

	La liquidazione non comprende il rimborso del sovrapprezzo,	
	ove versato, anche qualora sussista ancora nel patrimonio	
	della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione	
	del bilancio stesso.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente art. 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla	
	data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li	
	rappresenterà di fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi	
	2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione	
	ai sensi dell'art. 13.	

	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società	
	esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste	
	dall'art. 7.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore	
	dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove questo non sia stato richiesto entro 5 anni	
	dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel	
	quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo, fatti comunque salvi i diritti a favore degli	
	eredi del socio defunto.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluta con deliberazione	
	dell'Organo amministrativo alla riserva legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 11, lettere	
	b), c) ed e), dovranno provvedere al risarcimento dei danni	
	ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	
	regolamento.	

	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle azioni, del sovrapprezzo, o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, e da risarcimento danni e da	
	prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di	
	cui all'art. 1243 codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della società risponde verso	
	questa per il pagamento dei conferimenti non versati, per un	
	anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto	
	effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	TITOLO IV	
	SOCI SOVVENTORI	
	Art. 16 (Soci sovventori)	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)	
	I conferimenti stessi possono avere ad oggetto denaro, beni	

	in natura o crediti, e sono rappresentati da quote	
	trasferibili del valore di Euro 250,00 ciascuna.	
	Ogni socio deve sottoscrivere una quota del valore minimo di	
	Euro 2.500,00 (duemilacinquecento virgola zero zero).	
	Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)	
	Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria	
	in occasione della emissione dei titoli, le quote dei	
	sovventori possono essere sottoscritte e trasferite	
	esclusivamente previo gradimento dell'Organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le quote deve comunicare	
	all'Organo amministrativo il proposto acquirente ed l'Organo	
	ha la facoltà di pronunciarsi entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della comunicazione secondo le modalità previste	
	dal successivo articolo 22.	
	In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente	
	indicato dal socio che intende trasferire le quote, l'Organo	
	Amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito, e in	
	manca il socio potrà vendere a chiunque.	
	Art. 19 (Deliberazione di emissione)	
	L'emissione delle quote destinate ai soci sovventori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:	
	a) l'importo complessivo dell'emissione;	
	b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata	
	dall'Organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci	

	cooperatori sulle azioni emesse;	
	c) il termine minimo di durata del conferimento;	
	d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e	
	gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo	
	restando che il tasso di remunerazione non può essere	
	maggiorato in misura superiore a due punti rispetto al	
	dividendo corrisposto previsto per i soci cooperatori;	
	e) i diritti patrimoniali in caso di recesso, potendo	
	prevedere la distribuzione delle eventuali riserve divisibili.	
	Al socio sovventore sono attribuiti i voti nelle assemblee	
	della società secondo il versamento del capitale sociale,	
	come segue:	
	1 voto fino a 2.500 euro;	
	2 voti fino a 7.500 euro;	
	3 voti fino a 10.000 euro;	
	4 voti fino a 20.000 euro;	
	5 voti oltre 30.000 euro.	
	In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono	
	superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci.	
	Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti	
	dei soci sovventori verranno computati applicando un	
	coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il	
	numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il	
	numero di voti da essi portati.	
	Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi	

	patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si	
	debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte	
	di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo	
	costituito mediante i conferimenti dei sovventori in	
	proporzione al rapporto tra questo ed il capitale conferito	
	dai soci cooperatori.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai	
	fini dell'emissione dei titoli.	
	Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 codice civile, ai	
	soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia	
	decorso il termine minimo di durata del conferimento	
	stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle quote a	
	norma del precedente articolo.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente statuto,	
	ai sovventori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione e le clausole di	
	incompatibilità.	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 21 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della società è costituito:	

	1) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori	
	rappresentati da quote di valore minimo pari a Euro 250,00;	
	b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori,	
	confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;	
	2) dalla riserva legale formata con gli utili e con il	
	valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci	
	receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le	
	somme versate dai soci;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dall'assemblea e/o	
	prevista per legge o per statuto.	
	Ciascun socio non può detenere un numero di quote superiori	
	ai limiti fissati dalla legge.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della società.	
	Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute con effetto verso la Società	
	senza l'autorizzazione dell'Organo Amministrativo.	
	Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie	
	quote deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo con	
	lettera raccomandata, fornendo, con riferimento	

	all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve	
	essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento	
	della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	divenire socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni	
	dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione	
	tramite il rito di Conciliazione ovvero al Collegio arbitrale.	
	Art. 23 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione	
	dei soci per l'approvazione entro 120 giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga	
	redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano	
	particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto	
	della Società, segnalate dall'Organo Amministrativo nella	
	relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota	
	integrativa al bilancio.	

	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n.	
	59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31.01.92 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al	
	limite stabilito dal codice civile per le cooperative a	
	mutualità prevalente e dalla legge per le cooperative sociali.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili,	
	ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla	
	costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve	
	divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura	
	massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.	
	Art. 24 (Ristorni)	
	L'Organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di	

	esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di	
	ristorno a favore dei soci prestatori e fruitori, qualora lo	
	consentano le risultanze dell'attività mutualistica.	
	La Cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di	
	esercizio, su proposta del Consiglio di Amministrazione,	
	potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti	
	economici previsti dall'art. 3 comma secondo, lettera b)	
	della Legge n. 142 del 2001, secondo le modalità ivi	
	contemplate.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere	
	effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi	
	mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio	
	stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da	
	approvarsi ai sensi dell'art. 2521 ultimo comma da	
	predisporre a cura degli amministratori sulla base, per i	
	soci lavoratori, dei seguenti criteri (singolarmente presi o	
	combinati tra loro):	
	a) Le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	
	b) La qualifica / professionalità;	
	c) I compensi erogati;	
	d) Il tempo di permanenza nella società;	
	e) La tipologia del rapporto di lavoro;	
	f) La produttività.	
	I ristorni per i soci fruitori saranno corrisposti in base ai	
	corrispettivi pagati alla cooperativa per le prestazioni	

	ricevute.	
	TITOLO VII	
	ORGANI SOCIALI	
	Art. 25 (Organi)	
	Sono organi della società:	
	a) l'Assemblea dei soci;	
	b) il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore unico;	
	c) il Collegio dei Sindaci, se nominato;	
	d) l'organo di controllo contabile, se nominato.	
	Art. 26 (Assemblee)	
	Le decisioni dei soci sono sempre adottate con il metodo	
	assembleare.	
	La loro convocazione è effettuata, dall'Organo	
	Amministrativo, presso la sede sociale, oppure in altro luogo	
	indicato nell'avviso di convocazione, purché nell'ambito del	
	territorio nazionale mediante avviso contenente il giorno,	
	l'ora, il luogo dell'adunanza, nonché l'ordine del giorno,	
	inviato a tutti i soci, al recapito risultante dal libro dei	
	soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per	
	l'adunanza, con lettera raccomandata spedita al recapito del	
	socio che risulta dal libro soci, ovvero a mezzo di	
	raccomandata consegnata a mano e controfirmata, telefax o	
	posta elettronica.	
	L'avviso deve essere spedito al numero di telefax,	
	all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito	

	che siano stati espressamente comunicati dai soci (e che	
	risultino dal libro soci). Nel caso in cui l'avviso sia	
	spedito tramite fax o posta elettronica i soci dovranno	
	confermare per iscritto (anche con lo stesso mezzo) di aver	
	ricevuto l'avviso specificando la data di ricevimento.	
	Nell'avviso di convocazione può essere fissato anche il	
	giorno, il luogo, e l'ora per una eventuale seconda	
	convocazione, da tenersi in un giorno diverso da quello della	
	prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	la maggioranza degli Amministratori e dei Sindaci effettivi,	
	se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi	
	alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 27 (Funzioni dell'Assemblea)	
	L'assemblea ordinaria:	
	1. approva il bilancio e destina gli utili;	
	2. delibera sulla emissione delle quote destinate ai soci	
	sovventori stabilendone gli importi ed i caratteri di cui al	
	precedente art. 19, nonchè sui voti spettanti secondo i	
	conferimenti;	
	3. procede alla nomina dell'Organo Amministrativo;	
	4. procede all'eventuale nomina dei sindaci e del	

	presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del	
	soggetto deputato al controllo contabile;	
	5. determina la misura dei compensi da corrispondere agli	
	amministratori ed ai sindaci;	
	6. approva i regolamenti interni;	
	7. delibera sulla responsabilità degli amministratori e	
	dei sindaci;	
	8. delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua	
	competenza dalla legge e dal presente statuto.	
	Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati	
	all'art. 26.	
	L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che	
	l'Organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la	
	trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda	
	scritta agli amministratori.	
	In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza	
	ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della	
	richiesta.	
	La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per	
	argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge,	
	su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto	
	o di una relazione da essi predisposta.	
	Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)	

	Per la regolare costituzione dell'assemblea occorre la	
	presenza o la rappresentanza di almeno la metà dei soci e per	
	la validità delle delibere il voto favorevole della metà più	
	uno dei presenti o rappresentati. Per la validità delle	
	delibere concernenti modifiche dello Statuto, cambiamento	
	oggetto sociale, fusione, scioglimento anticipato e proroga	
	della durata della Cooperativa, occorre la presenza o la	
	rappresentanza di almeno i due terzi dei soci ed il voto	
	favorevole dei due terzi degli intervenuti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'assemblea può deliberare a	
	maggioranza assoluta qualunque sia il numero degli	
	intervenuti, ma per le delibere di cui al comma precedente	
	deve aversi il voto favorevole della metà dei soci iscritti.	
	Sono fatte salve maggioranze diverse previste come	
	inderogabili dalla legge.	
	Art. 29 (Voto)	
	Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e che	
	non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte.	
	Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia	
	l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone	
	giuridiche potranno avere un voto ogni 10.000,00 Euro di	
	capitale conferito sino a un massimo di 5 voti.	
	Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19,	
	secondo comma.	

	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore, sindaco o dipendente come disposto	
	nell'art.2372 c.c.	
	La delega non può essere rilasciata col nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Ciascun socio cooperatore non può rappresentare più di 5 soci.	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza	
	relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.	
	Art. 30 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'assemblea è presieduta dall'Amministratore unico ovvero dal	
	presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza	
	dal vice presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 31 (Organo Amministrativo)	

	La società è amministrata da un Amministratore Unico ovvero	
	da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di 3	
	a 7 consiglieri eletti dall'Assemblea ordinaria dei soci.	
	L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del	
	Consiglio è scelta tra i soci cooperatori, e/o tra le persone	
	indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.	
	I soci finanziatori non possono in ogni caso essere più di un	
	terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione.	
	Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina. In caso di nomina fino a revoca o	
	dimissioni è consentita la revoca degli Amministratori in	
	ogni tempo e senza necessità di motivazione ovvero giusta	
	causa.	
	E' ammessa la rieleggibilità.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il presidente ed il vice	
	presidente.	
	Art. 32 (Compiti dell'Organo Amministrativo)	
	L'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione, ove	
	presente, è investito dei più ampi poteri per la gestione	
	della società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea	
	dalla legge. Allo stesso è attribuita la competenza sulle	
	materie previste dall'articolo 2365 comma secondo del codice	
	civile.	
	Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni,	

	ad eccezione delle materie previste dall'art. 2381 del codice	
	civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed	
	esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi	
	componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni	
	dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e	
	le eventuali modalità di esercizio della delega.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento	
	della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché	
	sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni	
	o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue	
	controllate.	
	Art. 33 (Convocazioni e deliberazioni)	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, è convocato	
	dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su	
	cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno	
	un terzo dei consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o	
	e-mail da spedirsi non meno di cinque giorni prima	
	dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in	
	modo che i Consiglieri e Sindaci effettivi ne siano informati	
	almeno un giorno prima della riunione.	
	Le adunanze del Consiglio di amministrazione sono valide	
	quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in	

	carica.	
	La presenza alle riunioni può avvenire anche per il tramite	
	di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono	
	comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:	
	1) che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il	
	segretario della riunione, che provvederanno alla formazione	
	e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione	
	svolta in detto luogo;	
	2) che sia effettivamente possibile al presidente della	
	riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare	
	lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i	
	risultati della votazione;	
	3) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire	
	adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;	
	4) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla	
	discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti	
	all'ordine del giorno, nonché quando necessario di visionare,	
	ricevere o trasmettere documenti.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del	
	Presidente.	
	Art. 34 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori,	
	gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti	
	dall'art. 2386 del codice civile.	

	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché	
	provveda alla sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, l'Assemblea deve essere	
	convocata d'urgenza dal Collegio sindacale, se nominato, il	
	quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria	
	amministrazione. In caso di mancanza del Collegio sindacale,	
	l'amministratore unico o il Consiglio di Amministrazione sono	
	tenuti a convocare l'Assemblea rimanendo in carica fino alla	
	loro sostituzione.	
	Art. 35 (Compensi agli amministratori)	
	Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti	
	all'amministratore unico o agli amministratori e ai membri	
	del comitato esecutivo, se nominato, si applica, in ogni	
	caso, il terzo comma dell'articolo 2389.	
	Art. 36 (Rappresentanza)	
	L'amministratore unico ovvero il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi e in giudizio. Il presidente perciò è	
	autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da	
	privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo,	
	rilasciandone liberatorie quietanze.	
	Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori	
	nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a	

	qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa, ed in	
	qualsunque grado di giurisdizione.	
	La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle	
	deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	Il Consiglio di Amministrazione, ove presente, può nominare	
	direttori generali, institori e procuratori speciali.	
	In caso di assenza o di impedimento del presidente, tutti i	
	poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.	
	L'amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione potranno conferire speciali procure, per	
	singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori	
	oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative	
	vigenti al riguardo.	
	Art. 37 (Collegio Sindacale)	
	Il Collegio Sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri	
	effettivi, eletti dall'assemblea.	
	Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci	
	supplenti.	
	Il presidente del Collegio Sindacale è nominato	
	dall'assemblea.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica.	

	Essi sono rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata	
	dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di	
	durata del loro ufficio.	
	Il Collegio Sindacale, quando nominato, esercita anche il	
	controllo contabile a condizione che sia integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Art. 38 (Controllo contabile)	
	Nel caso in cui non sia stato nominato il Collegio Sindacale	
	o che questo non sia costituito integralmente da revisori	
	contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia, il controllo contabile sulla società, quando	
	obbligatorio per legge, o comunque deliberato dall'assemblea	
	dei soci, è esercitato ai sensi dell'art. 2409 <i>bis</i> comma	
	primo del codice civile.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 39 (Clausola di conciliazione ed arbitrale)	
	Qualsiasi controversia compromettibile che dovesse insorgere	
	tra i soci, o tra i soci e la società, nonché quelle promosse	
	da e nei confronti degli amministratori, dei liquidatori e	
	dei sindaci, comunque relative al rapporto sociale, sarà	
	sottoposta ad un tentativo di conciliazione da esperirsi in	
	base agli artt. 38-40 del D. Lgs. 5/2003.	

	Qualora, entro il termine di 90 giorni dall'inizio della	
	conciliazione, la controversia non sia stata ancora risolta	
	in senso positivo, entro il successivo termine di 60 giorni,	
	la controversia sarà devoluta alla decisione di un organismo	
	arbitrale composto da un componente, per le controversie di	
	valore inferiore ad Euro 10.000,00. Ai fini della	
	determinazione del valore della controversia si tiene conto	
	della domanda di arbitrato, osservando i criteri di cui agli	
	artt. 10 e seguenti del codice di procedura civile. Per le	
	altre controversie, l'organo arbitrale sarà composto da tre	
	componenti.	
	L'organismo deputato a gestire il tentativo di conciliazione	
	sarà quello costituito presso la Camera di Commercio	
	Industria Artigianato e Agricoltura competente nel luogo ove	
	ha sede la cooperativa, con attuazione della procedura ivi	
	prevista.	
	I membri dell'organismo arbitrale saranno egualmente	
	nominati dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e	
	Agricoltura competente nel luogo ove ha sede la cooperativa,	
	che individuerà altresì chi degli arbitri designati svolgerà	
	la funzione di Presidente del collegio.	
	In difetto di designazione, sono nominati dal Presidente del	
	tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.	
	Il procedimento, rituale e di diritto, sarà condotto in	
	conformità di quanto disposto dagli art. 806 ss. Cod. pro.	

	Civ. e dagli artt. 34 - 37 del D. Lgs. 5/2003.	
	Le spese di funzionamento dell'organo di conciliazione o	
	arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove	
	l'attivazione della procedura.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 40 (Liquidatori)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della società	
	nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 41 (Liquidazione del patrimonio)	
	In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguente ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	23, lett. c);	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59.	
	TITOLO X	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 42 (Regolamenti)	
	L'Organo Amministrativo dovrà predisporre i regolamenti	
	interni, richiamati dal presente statuto ovvero previsti	
	dalla normativa vigente, o altri che riterrà opportuni per	

	meglio disciplinare il funzionamento della cooperativa. In	
	tutti i casi i regolamenti verranno sottoposti	
	all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste	
	per le assemblee straordinarie.	
	Art. 43 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve	
	e devoluzione)	
	I principi in materia di remunerazione del capitale, di	
	indivisibilità delle riserve tra i soci cooperatori delle	
	riserve patrimoniali, di devoluzione del patrimonio residuo e	
	di versamento di una quota degli utili annuali ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto	
	osservati.	
	In particolare ai sensi dell'articolo 2514 del codice civile	
	la cooperativa:	
	(a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato	
	di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente	
	versato;	
	(b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	(c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;	
	(d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della	
	cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il	

	capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 44 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le	
	vigenti norme di legge sulle cooperative sociali di cui alla	
	legge 381/91. Per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Codice Civile contenente "Disciplina delle società	
	cooperative", a norma dell'art. 2519 del codice civile, si	
	applicano in quanto compatibili, le norme delle Società a	
	responsabilità limitata.	
	Tuttavia qualora in sede di approvazione del Bilancio	
	d'esercizio, si accerti il superamento del limite	
	patrimoniale di cui al comma 2 dell'art. 2519 del codice	
	civile, e si accerti altresì che il superamento del parametro	
	numerico ha raggiunto un grado di stabilità, entro i tre mesi	
	successivi l'Organo amministrativo è tenuto a convocare	
	l'Assemblea per adeguare lo statuto alle norme relative alle	
	Società per azioni, semprechè nel frattempo il numero dei	
	soci cooperatori non sia nuovamente sceso sotto il limite	
	delle venti unità.	
	Richiesto io Notaio ho ricevuto questo atto del quale ho dato	
	lettura, presenti gli intervenuti tutti, ai Comparenti che lo	
	hanno approvato.	
	Consta di tredici fogli scritti in parte a macchina da	